

1

TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei

Magistrati:

dott. Giovanni SANSONE

Presidente

dott.ssa Annalisa BARZAZI

relatore, Giudice

dott.ssa Barbara CAPONETTI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento prefallimentare 38/2015 promosso dal Pubblico Ministero nei confronti di SOCIETA' EDILE [REDACTED] S.R.L., con sede in Monfalcone (Gorizia), via [REDACTED], con contestuale definizione del riunito procedimento per l'ammissione al concordato preventivo sub R.G.C.P. 5/2015, promosso dalla predetta società debitrice;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] s.r.l., non ancora in liquidazione, in data 24.3.2015 ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F. nel termine concesso dal Tribunale, prospettando di perseguire, in via principale, il raggiungimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con i suoi creditori, soluzione che avrebbe consentito la prosecuzione dell'attività e il mantenimento dei posti di lavoro, in via subordinata, l'alternativa formulazione della proposta e del piano concordatari; nel contesto del ricorso la debitrice ha affermato che sull'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. aveva "già raccolto una

SENT. 29/15

FACC. 38/15

CRON.

REF. 18/15

dep. n. 21/7/2015

FALL. 24/15

percentuale importantissima di adesioni, specie dal sistema bancario". Con decreto del 24.3.2015, il Tribunale ha accordato il termine di giorni sessanta, contestualmente designando il commissario giudiziale, essendo stata prospettata la continuità aziendale, e stabilendo gli obblighi informativi a carico della debitrice. A fronte della successiva istanza di proroga del termine depositata dalla società, il Tribunale ha disposto, come consentito dall'art. 161 c. 8 L.F. ("Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori") la convocazione degli istituti di credito principali creditori, non avendo il commissario giudiziale ottenuto alcun riscontro scritto da parte degli stessi in ordine allo stato delle trattative con la società debitrice. Sentiti i creditori, è stata rigettata l'istanza di proroga del termine ex art. 161 c. 6 L.F., alla luce della situazione di completa incertezza sullo stato delle trattative con i creditori, emersa dalle informazioni assunte, a dieci giorni dalla scadenza del termine originariamente concesso, e della conseguente valutazione di inidoneità dell'attività svolta entro detto termine a consentire la definizione del prospettato accordo di ristrutturazione anche entro l'eventuale proroga, pur nella durata massima. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato, a fronte della quale il Pubblico Ministero ha proposto, in data 8.6.2015, l'istanza di fallimento oggetto della presente sentenza, in relazione alla quale è stata fissata l'udienza dell'8.7.2015 per l'istruttoria prefallimentare avanti al giudice delegato.

Con deliberazione del 29.6.2015, iscritta nel Registro delle Imprese il 6.7.2015, [REDACTED] s.r.l. ha deliberato lo scioglimento della società, la messa in liquidazione, con nomina del liquidatore nella persona del già amministratore, facoltizzato, tra l'altro, a richiedere l'ammissione al concordato preventivo.

L'8.7.2015, giorno fissato per l'udienza del procedimento prefallimentare, la società debitrice ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni; nell'udienza prefallimentare, tenutasi in pari data, la società ha chiesto fosse attuato il coordinamento tra la procedura concordataria e quella prefallimentare. Il Tribunale, con decreto del 9-10.7.2015, ha disposto la riunione delle due procedure e ha convocato in camera di consiglio la società debitrice per richiedere chiarimenti sulla proposta concordataria, in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 13.5.2015, n. 9936, con la quale, a soli due anni di distanza dalla precedente pronuncia del 23.1.2013, n. 1521, hanno statuito che *"la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento, sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179, 180 l. fall."*; nella precedente pronuncia, invece, le Sezioni Unite avevano negato la permanenza del principio di prevenzione a regolare il rapporto tra le procedure concordataria e prefallimentare, ricostruito in termini di mero coordinamento.

Come confermato dall'attestatore, [redacted] s.r.l. - già società per azioni sino al 5.2.2014 - è impresa di costruzioni con mercato di riferimento l'area del "monfalconese", come la maggior parte delle imprese del settore, a causa della consistenza degli immobili-merce invenduti, della rilevanza degli oneri finanziari e di una struttura organizzativa ed operativa esuberante, si è venuta a trovare in uno stato di insuperabile tensione finanziaria.

Essa propone ai creditori un concordato con cessione dell'intero suo patrimonio, da liquidare secondo procedura presentata come l'aspetto

qualificante del piano concordatario, che dovrebbe consentire, entro il 30.6.2017, o al più tardi, il 31.12.2017, il pagamento integrale delle spese di procedura, dei debiti prededucibili (competenze dei professionisti e degli organi della procedura), il pagamento parziale dei crediti ipotecari, in misura non inferiore rispetto a quanto si verificherebbe in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore dei beni cui si riferisce la causa di prelazione, il pagamento integrale degli altri creditori privilegiati, il pagamento dei creditori chirografari, componenti una classe unica, comprensiva anche dei creditori ipotecari falcidiati, per una percentuale minima del 17,67% dei rispettivi crediti.

L'attivo concordatario messo a disposizione dei creditori è costituito per circa il 95% del valore indicato da numerosi immobili, appartamenti (32), garages (15), cantine (23), posti macchina (oltre 40), negozi (4), un capannone industriale, nonché alcuni terreni edificabili; detti immobili si trovano nei territori dei Comuni di Monfalcone, Gorizia, Sagrado (Gorizia), San Giovanni al Natisone (Udine), Udine.

La società non ha acquisito alcuna offerta irrevocabile di acquisto.

Essa descrive il mercato di riferimento dei suoi immobili ad uso residenziale come composto *“da operai, impiegati, stranieri, persona anziane...che non dispongono di risparmi sufficienti ad un investimento alternativo all'affitto”*.

Nell'incipit del suo elaborato, lo stimatore designato dalla società debitrice, ing. [REDACTED], nel descrivere la situazione attuale del mercato immobiliare di riferimento, afferma: *“ci troviamo di fronte ad una elevata offerta (numerosi complessi a destinazione residenziale/artigianale di varie dimensioni usati e per la massima parte oggetto di procedure) a fronte di una domanda estremamente ridotta”*. Il mediatore immobiliare cui la debitrice si


è rivolta ben descrive le dinamiche del mercato di riferimento degli immobili di █████ s.r.l. nella nota del 4.7.2015 (allegato 16 b), evidenziando, tra l'altro, l'importante saturazione attuale del mercato dovuta all'immissione nello stesso, da parte di banche, società di assicurazioni, procedure esecutive e concorsuali, degli immobili acquistati con mutui il cui onere finanziario si è rivelato insostenibile per i compratori.

Sentito in udienza, il liquidatore geom. █████ precisato che i beni immobili della società sono stati per la più parte realizzati "da cinque anni a questa parte", con tempi di realizzazione medi di circa un anno e mezzo, ha riferito che la società ha sempre direttamente gestito le vendite degli immobili da essa edificati nel Comune di Monfalcone, facendo invece ricorso ad un intermediario immobiliare per quelli ubicati nel Comune di San Giovanni al Natisone e che le vendite degli immobili costituenti l'attivo concordatario sono risultate impossibili, a causa della crisi immobiliare.

█████ s.r.l. propone ai creditori un piano concordatario con costi procedurali complessivi prededucibili di € 438.212 ("compensi degli organi della e spese di procedura € 248.700...spese di accesso alla procedura € 190.112") come soluzione più idonea a soddisfare gli interessi del ceto creditorio in ragione del prospettabile minor risultato liquidatorio in sede fallimentare, affermando che "le poste attive sono di certo realizzo, poiché fondate non tanto solo sulla determinazione in termini di valore dei beni immobili, bensì piuttosto sul prezzo di realizzo concreto in sede di vendita attuale sul libero mercato locale, affidato alla professionalità degli esperti di settore, attraverso il conferimento di un mandato in esclusiva ad una nota agenzia immobiliare, con uno studio particolareggiato su ogni singola realtà immobiliare e sul cliente di riferimento".

L'agenzia immobiliare cui la società si propone di conferire mandato con l'autorizzazione del Tribunale, operando sotto il controllo del commissario giudiziale prima e del liquidatore giudiziale poi, proporrebbe in vendita gli immobili nei primi nove mesi di mandato a due prezzi, uno superiore a quello stimato dall'ing. [redacted] ai fini della procedura concordataria (ottenuto applicando una riduzione forfettizzata del 30% ai valori stimati nella precedente prospettiva di continuità, per un atteso ricavo complessivo stimato di € 7.038.100, allegato 17), l'altro coincidente con quello previsto nella citata relazione integrativa dell'ing. [redacted] sul quale si fonda la previsione dell'attivo concordatario, quale prezzo minimo di vendita. La proposta prevede, tuttavia, che, nei successivi nove mesi di durata dell'incarico, l'agenzia immobiliare possa negoziare vendite a prezzo inferiore a quello della relazione integrativa dell'ing. [redacted], su cui si fondano la previsione di stima dell'attivo concordatario e la relazione ex art. 160 c. II L.F. relativa alla falcidia dei privilegiati, *"e ciò al fine di conseguire comunque l'obiettivo di integrale liquidazione degli immobili"*.

L'art. 161 L.F. stabilisce che chi chiede di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo deve depositare insieme alla proposta un piano, con allegata specifica documentazione, e la relazione di un esperto attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. È convincimento da tutti condiviso che la documentazione e l'attestazione che debbono accompagnare il piano abbiano scopo informativo e funzione di garanzia dell'affidabilità della proposta e del piano. E ciò in relazione alla natura contrattuale e privatistica dell'attuale concordato preventivo, considerato una vicenda di autonomia privata che riguarda il debitore e i suoi creditori. La natura contrattuale del concordato è stata ripetutamente affermata dalla Cassazione, che ha richiamato ed applicato, con riguardo al



concordato preventivo, principi ed istituti che regolano l'autonomia privata, quali la buona fede e correttezza, nonché la causa, quale elemento essenziale dell'atto negoziale. L'autonomia privata della quale il concordato rappresenta espressione deve essere esercitata con correttezza; funzionali ad assicurare il perseguimento con correttezza dei propri interessi risultano l'informazione e la consapevolezza. Compito del giudice, allora, è quello di verificare, da un canto, che il materiale che il debitore è tenuto a depositare e l'attestazione del professionista abbiano l'attitudine a svolgere la funzione informativa e di garanzia di affidabilità del piano loro proprie, dall'altro quello di controllare la completezza, la coerenza e l'attendibilità — e, dunque, la non decettività — del corredo informativo che dovrà essere preso in considerazione dai creditori per maturare la loro decisione. Il controllo del giudice è volto ad evitare che il materiale informativo del debitore possa ingenerare falsi affidamenti o consentire che si speculi su falsi affidamenti. In questo, del resto, si concretizza la buona fede alla quale la Cassazione mostra di attribuire rilievo e che applica all'istituto del concordato. E così il giudice, già nella fase di ammissione, dovrà valutare se la relazione dell'attestatore risponda ai requisiti di logicità e di completezza, se cioè essa sia idonea a rappresentare un quadro sufficientemente chiaro, ben argomentato ed immune da salti logici delle condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'impresa, e del piano formulato dall'imprenditore per la soluzione della crisi. Al giudice viene assegnata una funzione di vigile osservatore affinché la formazione del consenso tra debitore e creditore avvenga sulla base di informazioni veritiere ed esaustive del debitore proponente sulla coerenza e fattibilità del piano, sulla convenienza della proposta di concordato alternativa al fallimento.

Ora, la scienza aziendalistica ha elaborato procedure e regole di comportamento, riassunte in principi, sia con riguardo all'asseverazione della

Faenza.it

7

veridicità dei dati aziendali, sia con riguardo alla formulazione del giudizio in merito alla fattibilità del piano. Può dirsi, allora, che esistono standard di riferimento accettati, con riguardo all'intero contenuto della prestazione che l'esperto è chiamato a svolgere ed al grado di diligenza con la quale la prestazione va svolta. Il giudice, pertanto, anche per assicurare una tendenziale uniformità nella valutazione della ricorrenza delle condizioni richieste per l'ammissione alla procedura di concordato, deve verificare se quello standard di riferimento è stato rispettato; deve verificare, in sostanza, la conformità della relazione a questi standard. Così con riguardo alla asseverazione sulla veridicità dei dati aziendali l'esperto non può limitarsi ad una semplice dichiarazione in ordine alla corrispondenza tra gli elementi utilizzati per la predisposizione del piano e quelli desumibili dalla contabilità aziendale.

La relazione allegata al ricorso assume a dichiarato riferimento il principio ISAE 3400 emanato dallo IAASB, che stabilisce gli standard di riferimento per il processo di verifica delle informazioni prospettive finanziarie (si veda in particolare il paragrafo 13 del documento, *Knowledge of the business*), nonché i *Principi di attestazione dei piani di risanamento* (documento approvato dal CNDCEC in data 3.9.2014). In particolare nel secondo dei documenti citati, si evidenzia, condivisibilmente, che la veridicità cui fa riferimento l'art. 161 non deve essere identificata con la verità oggettiva, ma consiste nell'accertamento che il processo di produzione dell'informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato, cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti. Nel caso di specie, l'attestatore, mentre ha dichiarato di aver eseguito una verifica dei processi, non ha, però, circostanziato l'affermazione secondo cui "il sistema di controllo interno appare

sufficientemente strutturato e in grado di monitorare e analizzare efficacemente le dinamiche aziendali”, onde consentire di comprendere quali verifiche abbia condotto per riscontrarne l’effettivo funzionamento. In udienza l’attestatore ha riferito di aver calibrato i suoi controlli sulla concreta situazione dell’impresa, che ha operato come società per azioni dotata di collegio sindacale sino al 5.2.2014 e che, successivamente alla trasformazione in società a responsabilità limitata, ha alquanto ridotto la sua operatività, limitandosi a concludere le iniziative in corso, e di aver verificato l’adeguatezza dei reports amministrativi senza, tuttavia, specificare attraverso quali indagini.

Quanto alla fattibilità, l’attestatore ha ritenuto che *“le valutazioni e previsioni di realizzo liquidatorio degli assets immobiliari, in corrispondenza ai valori peritati dall’ing. Sega e attestati dal dott. Bertoli, a mezzo della specifica procedura di vendita prevista dal piano concordatario, siano ragionevoli e suscettibili di probabile realizzazione nei termini indicati in ricorso e comunque più che verosimilmente migliori, in termini di possibile risultato, di quelli conseguibili da alternative procedure di vendita forzata”*.

Nella molto discussa sentenza delle Sezioni Unite n. 1351 del 23.1.2013 -della quale autorevoli commentatori hanno, del tutto condivisibilmente, posto in evidenza le irresolubili contraddizioni intrinseche e l’artificiosa creazione, senza fondamento normativo alcuno, delle sottocategorie della fattibilità giuridica e di quella economica- si afferma comunque il principio per cui il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di tale giudizio, che ha ad oggetto la valutazione del successo economico del piano e dei rischi

inerenti. Detto controllo di legittimità del giudice *“si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*.

Nel recente arresto n. 22045 del 17.10.2014, la prima sezione della Suprema Corte ha evidenziato il potere-dovere del Tribunale, nell'ambito della valutazione finalizzata all'ammissione al concordato, di rilevare carenze informative nella documentazione in esame, incongruenze o contraddizioni emergenti dal piano stessa e dalla relazione dell'attestatore, dovendo procedere *“ad una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte a sostegno del giudizio di fattibilità del piano, nonché in ordine alla coerenza delle conclusioni finali prospettate...”*.

Ritiene il Collegio che nel piano, come nella relazione dell'attestatore, non sia stata fornita adeguata informazione in ordine alla capacità del mercato immobiliare di riferimento di consentire la liquidazione di cespiti davvero poco appetibili ai valori e nei tempi indicati nella proposta. La carenza informativa è ancor più grave, ove si consideri che si tratta di immobili ultimati da cinque anni a questa parte, ed indirizzati ai soggetti economici più colpiti dalla recente crisi economica e finanziaria e quindi privi delle risorse finanziarie per comprarli, o della capacità di acquisirle. Ed è significativo che non sia stata avanzata alcuna giustificazione plausibile né dei valori degli immobili né della fattibilità del piano che non sia l'apodittica

—e discutibile, come si dirà- affermazione che i valori indicati sono quelli che assicurano una pronta liquidazione, pur in assenza di alcuna seria manifestazione di interesse e che il piano è fattibile perché assicurato dall'intervento di una agenzia immobiliare di elevato *standing* che, però, non ha assunto alcun impegno per l'invenduto a garanzia della serietà e credibilità delle valutazioni compiute. In definitiva il piano e la sua fattibilità poggiano, fanno perno e vengono giustificati, anche da parte dell'attestatore (si veda quanto dichiarato all'udienza del 16 luglio) sulla circostanza che la liquidazione degli attivi avverrebbe ad opera di un'agenzia immobiliare che ne avrebbe anche determinato i valori. Ma tale modalità operativa della liquidazione di per sé non solo non offre alcuna informazione rilevante ai fini di una consapevole valutazione sulla convenienza della proposta, ma anche non spiega né può giustificare la fattibilità del piano in assenza di un impegno dell'intermediario sull'invenduto, come avviene allorché si collocano sul mercato dei beni della cui liquidazione si vuole acquisire la certezza. Ed ancora, le modalità operative della liquidazione presentano profili di incompatibilità con la legge fallimentare, tali da rendere discutibile la "fattibilità giuridica" di un piano che preveda la liquidazione dei beni a mezzo di agenzia immobiliare, con relativo costo a carico della procedura, dal momento che l'art. 182 L.F. stabilisce che il liquidatore giudiziario deve avere i requisiti soggettivi del curatore ma non richiama l'art. 32 L.F., sicché il liquidatore, ed a differenza del curatore, non può farsi coadiuvare. Non appare pertanto praticabile la soluzione innovativa proposta, che avrebbe dovuto giustificare il piano e la sua fattibilità.

L'assenza di adeguate informazioni su aspetti così essenziali per la formazione di una valutazione consapevole da parte dei creditori in merito alla convenienza della proposta concordataria non consente né al piano né

alla relazione del professionista di assolvere quella funzione informativa in precedenza illustrata, rende non plausibile la valutazione finale di fattibilità del piano e mina -infine- la causa concreta del concordato, che è quella di garantire una significativa soddisfazione ai crediti rappresentati nel rispetto dei termini di adempimento prestabiliti (sulla legittimità di un controllo giudiziale ancorato non già a parametri del tutto astratti, bensì ai tempi di soddisfacimento dei crediti previsti concretamente dalla proposta si veda la sentenza n. 22054/2014 da ultimo citata).

Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità della proposta concordataria.

L'istanza di fallimento proposta dal Pubblico Ministero merita accoglimento.

Nulla quaestio in ordine alla ricorrenza dei presupposti di fallibilità di cui all'art. 1 L.F., sulla base dei bilanci prodotti.

Lo stato d'insolvenza della società si desume inequivocabilmente dallo stesso ricorso per concordato preventivo (come ammesso in udienza), nel quale si prospetta la falce dei crediti ipotecari per soddisfare nella modesta percentuale del 17,67% i creditori chirografari.

La liquidazione in tempi ragionevoli dei numerosi immobili che costituiscono l'attivo della società fallita richiede un impegno assorbente da parte del curatore e che lo stesso disponga di rilevanti risorse professionali e di adeguata struttura organizzativa.

Il curatore prescelto, avv. [REDACTED] ha dato prova, nell'esecuzione di precedente rilevante incarico, di essere dotato di una professionalità adeguata e di disporre di una struttura organizzativa idonea a consentirgli un efficiente svolgimento dell'incarico.

Nella fissazione dell'udienza per l'esame dello stato passivo, deve valutarsi che il giudice di legittimità ha ritenuto che i termini previsti dagli artt. 16 e 93 L.F. per la fissazione dell'udienza per l'esame dello stato passivo e la presentazione di domande di ammissione al passivo tempestive siano soggetti al regime della sospensione feriale (Cass. Civ., sez. I, 24.7.2012, n. 12960), nonché tenersi conto della complessità della procedura.

P.Q.M.

- visti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16, 28, 162 della legge fallimentare,
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositato dalla società debitrice l'8.7.2015;
- dichiara il fallimento di SOCIETA' EDILE [REDACTED] S.R.L., con sede in Monfalcone (Gorizia), via [REDACTED] in persona del liquidatore geom. [REDACTED];
- nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
- nomina Curatore l'avv. [REDACTED], con studio in Trieste;
- fissa ex art. 16 n. 4 L.F. il giorno 14 gennaio 2016 ore 12.00 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato (stanza 14, piano terreno);
- ordina alla fallita di depositare entro tre giorni in Cancelleria i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di trenta giorni prima della adunanza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del Curatore del ricorso e dei relativi documenti secondo le modalità di cui all'art. 93 L.F., come sostituito dall'art. 17 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito dalla L. 17.12.2012, n. 221, avvertendoli che le domande

presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.

-ordina al curatore di procedere, a norma dell'art. 84 L.F., all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, autorizzandolo a richiedere ove necessario- l'assistenza della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;

-ordina al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei suddetti beni;

-ordina che vengano poste a carico della procedura le spese relative alla registrazione, notificazione e pubblicazione della sentenza, fino a reperimento di attivo liquido fallimentare, come per legge;

-dispone, ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata al Pubblico Ministero, alla società debitrice, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese di Gorizia per l'annotazione.

Gorizia, 21 luglio 2015.

Il Giudice estensore
dott.ssa Annalisa Barzazi

Il Presidente
dott. Giovanni Sansone

Depositato in Cancelleria
oggi, ... 21 LUG. 2015

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Laila Frezzolino